

2) Se l'art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, osti a che uno Stato membro mantenga l'esaurimento internazionale nella sua normativa.

La questione n. 2 viene sollevata allo scopo di chiarire se uno Stato membro che voglia considerare maggiormente importante la libertà di espressione e l'accesso dei cittadini ai prodotti culturali rispetto alla protezione dei titolari del diritto cittadini nazionali contro la concorrenza, possa derogare all'art. 4, n. 2.

(<sup>1</sup>) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Viterbo con ordinanza 2 novembre 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di D'antonio Antonello**

**(Causa C-480/04)**

(2005/C 31/15)

(Lingua di procedura: l'italiano)

Con ordinanza 2 novembre 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 17 novembre 2004, nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di D'Antonio Antonello, il Tribunale di Viterbo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale al fine di conoscere

«se l'art. 4, 1 e 4 bis L. 401/89 e successive modifiche che attualmente riserva ai soli concessionari italiani di pubblico servizio e non anche agli intermediari di bookmakers stranieri l'attività per cui è procedimento sia compatibile con gli artt. 31, 86 -43, 49 del Trattato CE» (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) Si deve probabilmente leggere: art. 31 CE, 43 CE, 49 CE e da 81 CE a 86 CE.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito proposto il 23 novembre 2004**

**(Causa C-484/04)**

(2005/C 31/16)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 23 novembre 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Gérard Rozet e Nicola Yerrell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno Unito.

La ricorrente chiede che la Corte voglia: dichiarare che il Regno Unito:

- 1) avendo applicato la deroga ai lavoratori il cui orario di lavoro sia parzialmente non misurato o predeterminato o possa essere determinato dal lavoratore stesso; e
- 2) non avendo adottato misure adeguate per l'attuazione dei diritti relativi al riposo giornaliero e settimanale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 17, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (<sup>1</sup>) e dell'art. 249 CE. condannare il Regno Unito alle spese.

*Motivi e principali argomenti:*

**Applicazione della deroga di cui all'art. 17, n. 1**

L'art. 17, n. 1, della direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di derogare a taluni articoli della direttiva quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi.

Il Regno Unito ha trasposto la direttiva nel diritto nazionale mediante la Working Time Regulations 1998 (SI 1998/1833) (regolamento sull'orario di lavoro: in prosieguo: il «regolamento del 1998»). Tale regolamento inizialmente conteneva, all'art. 20, una deroga alle disposizioni relative alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale, alla durata del lavoro notturno, al riposo giornaliero e settimanale che rispecchiavano grosso modo i termini dell'art. 17, n. 1, della direttiva.